NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **28 dicembre 2021**

Denaro contante? Si cambia dal 1 ° gennaio 2022

Articolo 49, commi da 1 a 3 bis, del D.Lgs n 231/2007.

Secondo la norma dal **1° gennaio 2022** il divieto di uso del contante scatta quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 1.000 euro**.

RICORDA:	**Il trasferimento, è vietato anche quando avviene con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.**

RICORDA ANCORA:	Si considera frazionata un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore al tetto stabilito, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a quel limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni,

Ne consegue che i passaggi di denaro, per operazioni superiori al limite, possono avvenire esclusivamente attraverso banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Secondo il MEF (*risposta a Faq n.7*), non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry") ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale).

In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell'Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

L'articolo 5-quater del decreto fiscale modifica la disciplina delle limitazioni all'utilizzo del contante, con particolare riferimento alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta ossia l'attività svolta dai cambiavalute.

Con riferimento alle norme di attuazione della disciplina europea sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per le operazioni citate in precedenza, effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è stata:

- esclusa la riduzione, da 2.000 a 1.000 euro, della soglia relativa all'utilizzo del contante;
- ripristinata la precedente soglia, pari a 3.000 euro.